

GIURISPRUDENZA

TRIBUNALE TRIESTE
(ORDINANZA)
19 LUGLIO 1994

PRESIDENTE: CHIOZZI

PARTI: ORGANIZZAZIONE

TIPOGRAFICA EDITORIALE S.P.A.

(Avv. Gabrielli e Padovini)

NUOVA COOPERATIVA

GIORNALISTI TRIESTINI

(Avv. Devescovi)

EDITRICE LA STAMPA S.P.A.

(Avv. Galgano, Pastore, Diego)

**Concorrenza •
Concorrenza sleale per
vendita sotto costo •
Vendita abbinata di
quotidiani • Prezzo
cumulativo di L. 1.300 •
Illegittimità • Sussistenza**

La sistematica vendita di beni a prezzo vile costituisce comportamento contrario alla correttezza professionale, indipen-

dentemente dall'atteggiamento psicologico e dal fine perseguito dall'impresa che la pone in essere. Deve pertanto ritenersi illecita la vendita abbinata di due quotidiani al prezzo cumulativo di L. 1.300.

Il Presidente designato, letti il ricorso introduttivo e le memorie difensive prodotte dalle resistenti, a scioglimento della superiore riserva, rileva. Con ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ., notificato il 29 giugno 1994, la O.T.E. (Organizzazione Tipografica Editoriale) S.p.A. esponeva:

— di essere l'editrice de « Il Piccolo », quotidiano pubblicato a Trieste ed composto: sia da una parte relativa alla cronaca di interesse nazionale ed internazionale; sia da una parte relativa alla cronaca locale (cittadina, regionale e delle contermini regioni di confine);

— che quotidiano siffatto, così come la stragrande maggioranza dei quotidiani pubblicati da altre editrici operanti in campo nazionale, viene venduto al prezzo di L. 1.300;

— che sempre in Trieste, e da molto meno di un anno, viene in diretta concorrenza pubblicato altro quotidiano, intitolato « La Cronaca Nord Est », edito da una Cooperativa giornalistica ai sensi dell'art. 6 legge 5 agosto 1981 n. 416: per la precisione, la « Nuova Cooperativa Giornalisti Triestini »;

— che in linea generale — ma nulla consentiva di negare che così fosse anche per la Cooperativa resistente — le cooperative giornalistiche godono di speciali provvidenze da parte della mano pubblica *ex lege* 250/90; provvidenze che vieppiù radicavano la convinzione che il prezzo adottato sul mercato, per la vendita di quotidiani (« La Cronaca » essendo venduta, sino al 12 giugno 1994, appunto a L. 1.300 la copia), rappresenta un livello necessario per garantire la copertura dei costi di produzione; di talché la sovvenzione, garantita *ex lege* alle cooperative, era ed è diretta a garantire il c.d. pluralismo dell'informazione, al fine di compensare l'incapacità presunta di far altrimenti quadrare il conto economico, determinata dalle modeste dimensioni;

— che dal 13 giugno 1994 ogni copia di « Cronaca Nord Est » è venduta obbligatoriamente con una copia del quotidiano « La Stampa », anch'esso offerto al pubblico sino al giorno prima al prezzo di L. 1.300 la copia;

— che la campagna promozionale di quell'iniziativa congiunta era stata preparata in modo penetrante ed insistente, nel modesto ambito territoriale di diffusione di « Cronaca Nord Est », mediante l'invio di oltre 100.000 buste in plastica contenenti, assieme alla copia del quotidiano, anche una copia de « La Stampa »;

— che analoga pressante pubblicità era stata operata presso i rivenditori, ai quali veniva enunciato:

a) che dal 13 giugno i due quotidiani « dovranno obbligatoriamente essere messi in vendita insieme »;

b) che al rivenditore verrà riconosciuto, a fronte della prestazione aggiuntiva della « compiegatura dei due giornali », un « compenso supplementare di L. 30 »;

c) che il prezzo dei due giornali, cumulativamente, sarà sempre di L. 1.300;

d) che lo stesso slogan murale illustrava la promotion con lo slogan « da oggi il vostro quotidiano sono due »;

— che in forza dell'iniziativa così descritta appariva evidente come dal 13 giugno 1994 ciascuno dei due quotidiani, fermi i costi di produzione (semmai aggravati dal compenso extra per compiegatura), venisse offerto sul mercato ad un prezzo che costituiva solo la frazione, presumibilmente pari alla metà, di quello praticato in precedenza (pari a sua volta al corrispettivo generalmente richiesto, per un unico giornale, dagli editori operanti in Italia);

— che così improvviso ed imponente ribasso realizzava non già una lecita operazione concorrenziale, in danno de « Il Piccolo », configurandosi invece come caso classico di comportamento monopolizzatore, perché palesemente teso a rendere insostenibile la situazione per i concorrenti, al punto da espellerli dal mercato;

— che il denunciato comportamento integrava violazione della « correttezza commerciale », ipotizzata dall'art. 2598, n. 3, cod. civ., andando per ciò stesso sanzionato;

— che, senza voler dipingere foschi scenari, se l'iniziativa fosse proseguita si sarebbero prospettati ben devastanti effetti sull'occupazione dei suoi giornalisti, costretti a « far le valigie » (almeno quelli che trattavano di cronaca nazionale ed internazionale, schiacciati come sarebbero stati dalla ricchezza di mezzi, di fonti e di « firme » di cui disponeva « La Stampa »);

— che la stessa Cassazione aveva tacciato di illecito un comportamento siffatto, teso ad instaurare solo un illusorio benessere collettivo (destinato a scomparire volta che l'altrui mercato fosse stato conquistato);

— che la prova dell'assurdità di una pretesa, diretta a sostenere la remuneratività dell'osteggiata iniziativa, si ritraeva da un inequivoco precedente, costituito dalla declaratoria di fallimento di « Trieste Oggi », altra testata edita in Trieste fino a poco più di un anno fa, e destinata alla chiusura per effetto di clamoroso fallimento, che ne aveva dimostrato l'enorme squilibrio tra costi e ricavi (e « Trieste Oggi » teneva per sé il ricavo tutto delle vendite, senza spartirlo con alcuno!);

— un tanto premesso, e dopo aver integrato il contraddittorio con la « Nuova Cooperativa Giornalisti Triestini » a r.l. e con la « Editrice La Stampa » S.p.A., invocava provvedimento che inibisse alle resistenti la prosecuzione dell'iniziativa consistente nella vendita necessariamente congiunta dei due quotidiani « La Cronaca Nord Est » e « La Stampa ».

Si costituivano, con distinti patrocini, le due resistenti, osservando:

— La Stampa, che la tesi di OTE era singolare, là dove ravvisava che «l'integrazione di due testate dia luogo alla distribuzione di due quotidiani al prezzo di uno solo, e quindi alla vendita di ciascuno di essi a 650 lire».

Era invece vero che l'iniziativa osteggiata altro non consentiva che la pubblicazione di «*un unico quotidiano*» dotato, come innumeri altri, di una cronaca locale (venduta sotto la testata «Cronaca Nord Est») e di altra nazionale ed internazionale (venduta sotto la testata «La Stampa»).

Nulla di illecito, dunque, e men che meno ipotizzabile il dumping denunciato, quando si tenesse conto che dal 1 gennaio 1988 i prezzi dei quotidiani, in Italia, erano liberi (al punto che «Il Tempo» era stato, sino a poco fa, venduto a ben 500 lire la copia).

D'altro canto, tenuto conto di quali e quante fossero le componenti del prezzo di un quotidiano (segnatamente avuto riguardo ai proventi della pubblicità), che il prezzo di L. 1.300 fosse l'unico remunerativo rispondeva ad una sorta di petizione di principio.

Petizione che sfiorava la provocazione quando si fosse considerato che l'attentato a condizioni di monopolio non pareva proprio configurabile, atteso che «Il Piccolo» copriva oltre il 67% dell'area interessata.

Negava fondamento dunque alla pretesa della ricorrente, ricordando un precedente — che si diceva esattamente conforme — del Pretore di Genova 21 settembre 1992 (prodotto, assieme a nota, con la Rivista «Il diritto dell'informazione e dell'informatica», 1993, n. 1, pagg. 152 e segg.).

— La Cooperativa, di suo, aggiungeva che i prospettati contributi di mano pubblica mai erano stati chiesti od erogati, talché il fondamentale sillogismo della ricorrente era destinato ad insuccesso.

Ribadiva che il quotidiano ceduto era un unico quotidiano, ancorché formato da due testate, e che l'abbinamento consentiva a Cronaca di operare rilevanti risparmi.

D'altro canto, non era vero che «Il Piccolo» fosse esente da censure per promozioni pubblicitarie (instant-book, gadgets, ed altro), tutte necessariamente incidenti sui costi al punto da consentire di ritorcere in capo alla ricorrente le accuse contenute nel ricorso.

È sembrato utile, anche per evitare equivoci che frettolosi richiami a ben difformi precedenti hanno ingenerato, fedelmente riprodurre (nei limiti di un ragionevole sunto) le contrapposte tesi; ed altrettanto utile sembra qui anticipare che la richiesta della ricorrente appare meritevole della tutela invocata.

Può dirsi acquisito, in forza di arresto fondamentale, che la nostra Corte Suprema ha affermato, poco più di un decennio fa, la regola secondo cui «la sistematica vendita sotto costo costituisce, di per sé, illecito concorrenziale, per contrarietà alla correttezza professionale» (così nella massima di Cass. 21 aprile 1983 n. 2743; si reperisce in *Foro it.* 1983, I, 1864).

Vi è un passo, nella motivazione, che sembra sommamente acconcio per fissare le regole cui confrontare e sottoporre la fattispecie che ne occupa.

E dunque: «Alterare i valori di offerta con l'artificiosa riduzione sotto costo dei prezzi per eliminare la concorrenza e riemergere poi, imponendo al mercato la legge del proprio profitto, significa fuorviare il giudizio del consumatore, il quale premia, con l'acquisto di prodotti a prezzo non remunerativo, l'immeritevole autore di un illusorio benessere collettivo; e significa, di riflesso, infrangere le regole su cui gli operatori economici con-

fidano, affrontando il mercato nella misura consentita dalla opinata produttività del proprio sistema e dalle generali condizioni obbiettive della produzione ».

Orbene; se un tratto sistematico è altamente significativo, questo va individuato nel fatto che la giurisprudenza, in materia di vendita sotto costo, prima dell'arresto riferito, sembrava presupporre che l'illecito fosse qualificato soggettivamente dall'intento monopolistico, o se meglio aggrada di annientamento del concorrente.

Solo di recente, e sotto la spinta di rilevanti perplessità circa la rilevanza dell'intento per l'individuazione di casi di concorrenza sleale, s'è venuta facendo strada l'opinione secondo la quale « la vendita sotto i propri costi e quindi in perdita sarebbe in linea di principio illecita, indipendentemente dal fine perseguito, in quanto altera il funzionamento del meccanismo concorrenziale con pregiudizio non solo degli interessi dei concorrenti, ma anche di quelli della collettività ed, in prospettiva, dei consumatori » (così in dottrina, ove si richiamano due sentenze di Tribunale ed Appello Milano, rispettivamente 26 novembre 1979 e 16 febbraio 1982, inedite).

Proprio con la sentenza n. 2743/83 la Cassazione aderisce a tale opinione, consacrando sistematicamente il carattere oggettivo dell'illecito concorrenziale consumato mercé la decurtazione del prezzo.

Ecco dunque — anche se la *sedes materiae* consente una delibazione assai rudimentale — che cade per la ricorrente l'onere di provare, su di un terreno psicologico viscido ed insidioso, quali intendimenti fossero e siano sottesi all'iniziativa delle resistenti, essendo sufficiente acquisire il dato della sistematicità del cosiddetto dumping interno, realizzato con la vendita a prezzo vile di beni (quotidiani). Non è allora possibile dubitare che, con l'iniziativa denunciata, i due editori dei *due distinti quotidiani* (e la sottolineatura si impone, per quanto di seguito si dirà), da vendere abbinati ad un prezzo pari al costo di ciascheduno, fuorviino il giudizio dei consumatori, offrendo sotto costo i propri prodotti.

Amnesso e non concesso che dall'abbinamento — e, francamente, diverso lemma non è dato reperire, anche se Cronaca dirà che si tratta di terminologia impropria (e tuttavia dalla stessa resistente utilizzata) — derivino anche risparmi di costo per uno o per entrambi, si tratterebbe in ogni caso di entità lontanissime, per difetto, dalla somma occorrente per corrispondere il compenso supplementare ai rivenditori (per la compiegatura) e per remunerare i costi di produzione.

Per contestare siffatta affermazione, che si appartiene al notorio e che non richiede pertanto soverchie illustrazioni (e questa sembra esser opinione anche di Cronaca, che così si esprime a facciata 4, sub D, della sua memoria), occorrerebbe dimostrare — ciò che appare impossibile, trattandosi di ipotesi che si licenzia per manifesta assurdità — che il prezzo unitario di ciascun quotidiano, pari a L. 1.300, consentisse in precedenza all'editrice de « La Cronaca Nord Est », od a quella de « La Stampa », di ritrarre un profitto lordo nell'ordine del 100%.

Ma già lo enunciava la ricorrente, e qui conviene ribadirlo, che Cronaca altro non costituisce se non la ripresa di un'iniziativa editoriale tutt'affatto speculare: quella del quotidiano « Trieste Oggi », edito per circa tre anni e quindi travolto dall'enorme squilibrio fra costi e ricavi, al punto da venir dichiarato fallito.

E si noti che « Trieste Oggi » non ripartiva i suoi ricavi (sic!) con alcuno, a differenza di quanto è imposto a « Cronaca Nord Est » in forza del con-

tratto di somministrazione con « La Stampa » prodotto da ambo le resistenti.

L'iniziativa dell'abbinamento a prezzo invariato, definita giustamente « economicamente folle », non può dunque che rispondere al fine espulsivo denunziato da « Il Piccolo ».

Ma poiché il fine, s'è detto, non interessa, è certo che quella folle idea rompe ogni regola di mercato — oltre che grammaticale, vero essendo che l'italiano usato nello slogan, oltre che mirare all'effetto, attenta anche alle leggi della grammatica, là dove assume « da oggi il vostro quotidiano sono due » (sic!) — incorrendo in quella scorrettezza commerciale che la giurisprudenza ravvisa le quante volte la violazione di una norma giurispubblicistica determini un vantaggio economico per l'imprenditore che la compie, così ponendolo in posizione di indebito favore rispetto ai concorrenti (cfr. Cass. S.U. 582/76).

A questo punto, le argomentazioni difensive delle resistenti perdono di spessore, potendo così esser licenziate:

a) si dice, anzitutto, che non sono venduti « due giornali al prezzo di uno », presuntivamente quindi sottocosto, ma un unico giornale.

Basterà osservare che, nella specie, i giornali sono effettivamente due, ciascuno con sua testata e, segnatamente, con sua autonoma (ed ontologicamente distinta) « proprietà ». Il « vostro quotidiano sono due » non è invenzione della ricorrente, ma realtà commerciale con interi murali reclamizzata dalle resistenti.

Perciò, ed in definitiva, prima di contraddire, vedano la Cooperativa e la S.p.A. di non contraddirsi.

b) Al più, si aggiunge, si tratterebbe di vendita di due « mezzi giornali » giacché La Stampa, nell'edizione venduta in abbinamento con Cronaca, presenta un numero di pagine relative alla cronaca torinese ridotto a due, contro le 10 circa dell'edizione diffusa a Torino; a sua volta, Cronaca, dopo l'abbinamento, si è ristretta a fornire soltanto notizie locali, perfino per quanto attiene ai programmi televisivi.

Si osserva, per ciò che concerne La Stampa, che la riduzione del numero delle pagine relative alla cronaca torinese non è un risparmio reso possibile dall'abbinamento.

Come tutti i quotidiani nazionali, anche La Stampa ha sempre avuto, anche prima dell'abbinamento, due edizioni diverse, quella destinata alla vendita nella città di origine (Torino) e quella destinata alla vendita altrove; in quest'ultima, il numero delle pagine di cronaca locale è sempre stato ridotto (a Trieste La Stampa era venduta, così com'è oggi, anche prima dell'abbinamento) ed è tuttora ridotto (a Venezia come a Roma) anche nelle località in cui non opera alcun abbinamento.

Per ciò che riguarda Cronaca, può anche ammettersi che la rinuncia a fornire notizie di interesse non soltanto locale consenta effettivamente risparmi (di carta e di abbonamento agenzie), ma assai limitati, ove si consideri quanto modesta era la parte di giornale dedicata all'informazione non locale, già prima dell'abbinamento, ed ove si tenga conto che tali risparmi sono certamente compensati, almeno in parte, dal maggior costo comportato dal compenso supplementare (30 lire per copia) che, per effetto dell'abbinamento, deve essere corrisposto agli edicolanti.

c) Si oppone ancora che, in giurisprudenza, è già stato riconosciuto (Pretore Genova 21 settembre 1992, causa Secolo XIX/Repubblica e Lavoro) che non si hanno due giornali venduti al prezzo di uno, quando il

giornale nazionale si limita a completarsi, per la cronaca del posto, con i contenuti propri della testata locale.

L'equivoco che inficia tale « eccezione » è clamoroso e manifesto.

Il caso genovese, se così si vuol dire, è radicalmente diverso da quello che ne occupa.

In esso non era più presente un autonomo giornale locale (Il Lavoro), perché la testata di esso era stata affittata da quello nazionale (La Repubblica), che aveva anche assorbito i dipendenti: né c'erano più due direttori, ma uno solo (quello di Repubblica, per la precisione).

Nel nostro caso vi sono due imprese distinte, ciascuna delle quali vende un prodotto giornalistico autonomo (completo anche di cronaca locale, sia pure ridotta, quello de La Stampa) ad un prezzo che è la metà di quello corrente (per la quasi generalità dei quotidiani) di mercato.

L'entità dello scostamento non può che rafforzare la convinzione di una vendita sottocosto, ed il riferimento genovese suona dunque quale palese fuor d'opera, là essendosi trattato di un solo quotidiano — quello nazionale (La Repubblica) — che, assorbendo il personale genovese e la relativa testata locale, e quindi sopportando costi enormemente più sostenuti, tentava di acquisire, lecitamente, un mercato specifico.

d) Ma, si aggiunge, i due giornali abbinati arrivano a 72 pagine; e poiché ve ne sono altri — per tutti, Repubblica — che presentano analogo numero di pagine e nessuno accusa di dumping, ecco che la pretesa della ricorrente sarebbe infondata.

È facile replicare che è l'esistenza stessa di un'impresa giornalistica che importa, presuntivamente, costi unitari medi prossimi al corrente prezzo di vendita (L. 1.300) della stragrande maggioranza dei quotidiani, indipendentemente dal numero delle pagine che, a parità di prezzo, è molto diverso caso per caso.

Di guisa che il riferimento ai singoli fogli dai quali il quotidiano è composto è un dato incolore, ambiguo, irrilevante.

Né, in particolare, possono omogeneamente confrontarsi le pagine de La Stampa — quotidiano di grande (e tradizionale) formato — con quelle de La Repubblica, la quale ha adottato il più piccolo formato c.d. tabloid.

e) Non sarebbe tuttavia lecito, aggiungono le resistenti, argomentare il costo di produzione del singolo giornale — e quindi affermare l'esistenza del dumping — dal più diffuso dei prezzi unitari di vendita, giacché non mancano sul mercato esempi di vendita a prezzi inferiori, anche di molto, a quello di L. 1.300, adottato dai più (e si cita il Tempo, venduto sino a poco fa a 500 lire).

Il caso de « Il Tempo » è un caso evidente di vendita sottocosto, motivata — ed assai probabilmente giustificata, sul piano giuridico — dalla necessità di recuperare, con un'offerta promozionale, uno spazio di mercato che era andato perduto a causa di pregresse vicende, le quali avevano per lungo tempo impedito la pubblicazione di tale quotidiano.

Il richiamo è dunque di nessun peso, volta poi che si rammenti come vi siano anche singoli quotidiani venduti a prezzo più alto di quello corrente (li enunciano le stesse resistenti).

Il che conferma, semmai ce ne fosse necessità, che il prezzo corrente è quello in prossimità del quale si colloca, per l'impresa efficiente, il costo unitario medio di produzione.

f) Sarebbe tuttavia assurdo denunciare a base dell'abbinamento — argomentano tuttavia le resistenti — l'intento monopolizzatore su cui si fonda l'affermazione giurisprudenziale della vendita sottocosto giacché,

nell'area locale che interessa ai fini del giudizio fra i contrapposti interessi dei concorrenti, sarebbe proprio la società editrice de « Il Piccolo » a godere di una posizione di forza, quasi monopolistica; talché l'iniziativa de La Stampa, in codesta zona, sarebbe diretta non già ad erodere l'avviamento de Il Piccolo, ma a conquistarsi un vantaggio contro altri quotidiani nazionali, grazie all'integrazione con la cronaca locale, ottenuta mercé l'abbinamento.

Già si è detto dell'opinione dottrinale secondo la quale è quantomeno dubbio che l'illiceità della vendita sottocosto dipenda dall'accertamento in concreto di un « intento monopolizzatore ».

La dottrina più accorta, e comunque più recente, critica codesta giustificazione tradizionale del divieto, preferendo ricondurlo all'eccedenza dei rischi e dei costi che la pratica del dumping accolla agli altri concorrenti rispetto ai vantaggi che, in prospettiva, essa può apportare a chi la adotta.

È allora evidente che Il Piccolo non potrebbe affrontare, senza una radicale riduzione della propria struttura, la concorrenza di due giornali al prezzo di uno, la quale gli sottrae proprio quelle quote marginali, e perciò determinanti, di mercato sulle quali si fonda la possibilità di operare in equilibrio.

Il beneficio per La Stampa, dato dall'acquisizione di tali quote, è incomparabilmente minore del danno che la loro perdita comporta per Il Piccolo, minacciato nella stessa possibilità di esistenza, almeno con l'odierna struttura.

Che Il Piccolo, nella zona di appartenenza, sia più forte de La Stampa, non conta al fine del giudizio di illiceità del dumping praticato da quest'ultima, se è vero che la sviluppatissima letteratura americana di « analisi economica del diritto » considererebbe davvero emblematico il caso di « predatory pricing » oggetto di denuncia.

Esemplare viene invero considerato, da quella letteratura, il caso di un'impresa forte su più mercati territoriali, la quale condanna a morte, con un taglio di prezzi abnorme, attuato in uno soltanto di essi, un competitore attivo soltanto su quest'ultimo mercato.

E poiché nulla di nuovo è facile vedere sotto il sole, non a caso la ricorrente ha addotto l'ormai antico precedente « Benrather », deciso in Germania già nel 1931.

Benrather, produttore e distributore autonomo di carburanti, era più forte dei suoi grandi concorrenti nell'unica zona in cui operava; cionondimeno fu giudicato illecito il dumping attuato da questi ultimi in tale zona, perché reso possibile dalla loro forza sul complesso dei mercati, la quale li metteva in condizioni di compensare le perdite, subite in un segmento, con gli utili ritratti negli altri. E non si vorrà francamente contestare che La Stampa, terzo quotidiano nazionale in fatto di tiratura e vendite, possa sopportare profusione di danari in un'iniziativa tesa ad espellere lo « storico » quotidiano locale, al fine di illecitamente accaparrarsi un mercato che non le appartiene e che, se vuol conquistare, lo può soltanto in forza di mezzi leciti e rispetto delle regole del gioco.

g) Ma, si replica ancora, se proprio si vuol insistere sulla affermata vendita sottocosto, non si può tener conto, sotto il profilo dei ricavi, solo di quelli derivanti dalla vendita, ma occorre considerare anche le somme ritratte dalla pubblicità.

L'argomento appare irrilevante.

L'abbinamento provoca, di per sé, soltanto un aumento di vendite (a danno della ricorrente) e, quindi, un aumento di ricavi insufficienti a co-

prire il costo medio delle copie vendute in più; l'aumento di ricavi pubblicitari non è automatico, in dipendenza del solo aumento delle copie vendute.

In ogni caso, ci fosse pure in futuro un aumento dei ricavi pubblicitari (anche questo, inevitabilmente, in danno de *Il Piccolo*), il costo medio delle copie vendute in più sarà sempre inferiore al ricavo medio di esse, atteso che un giornale, ricavi pubblicitari o no, non può essere in equilibrio se è venduto ad un prezzo pari alla metà di quello corrente.

h) Ancora, si eccepisce, l'assunto che Cronaca godrebbe di sovvenzioni aggiuntive previste dalla legge per le cooperative giornalistiche sarebbe assunto falso; semmai, di sovvenzioni pubbliche godrebbe, guarda caso, proprio *Il Piccolo*.

Non risulta che *Il Piccolo* goda di alcuna sovvenzione particolare.

Quelle che Cronaca non veridicamente connota come tali sono, in verità, controprestazioni acquisite in forza di convenzioni che, con tutta evidenza, si configurano come contratti con prestazioni corrispettive.

Il fatto poi che un Ente, preposto al sostegno culturale degli Italiani rimasti in Istria, acquisti un certo numero di copie de *Il Piccolo*, per distribuirle oltre confine, può apparire « pubblica sovvenzione » solo a chi sia portatore di strabismo giuridico, confondendo un normale contratto con ciò che è tale nella sua — neppur elegante — ideazione.

È vero invece che codesto Ente, per *Il Piccolo*, è un cliente qualsiasi — qualificato sin che si vuole ma pur sempre qualsiasi — rispetto al quale la ricorrente non gode di alcun privilegio, ponendosi in potenziale concorrenza con tutti i quotidiani italiani, ciascuno dei quali potrebbe in qualunque momento sostituirla.

La stessa « storia » di Trieste Oggi — che dedicava più pagine all'Istria ed al Quarnaro — dimostra come siffatta chance fosse accessibile a tutti; che poi, nel caso narrato, la qualità andasse a tutto favore de *Il Piccolo*, è un'altra storia, che nulla ha a che spartire con la vicenda attuale.

Tornando invece a Cronaca, la sua editrice ha titolo, almeno secondo la formulazione letterale della legge, a godere di particolari sovvenzioni aggiuntive (per consentire, già s'è visto, la possibilità di un pluralismo informativo che il prezzo corrente del quotidiano non riuscirebbe a garantire).

Che tale editrice non abbia — come adduce ma non prova — ancora presentato domanda al riguardo, non importa certezza che essa si astenga dal proporla; né può esservi certezza che l'abbinamento con *La Stampa* venga considerato come fatto preclusivo dell'erogazione.

In definitiva, poiché troppo s'è scritto, la domanda della ricorrente andrà accolta, il *fumus* essendo evidente alla stregua delle considerazioni riferite, mentre per l'imminenza e per l'irreparabilità del pregiudizio potrà osservarsi che, sotto il primo profilo, lo sviamento della clientela, per effetto del comportamento denunciato e non negato, è in atto dal 13 giugno 1994, ed è destinato ad aggravarsi con il protrarsi dell'iniziativa.

Sotto il secondo profilo, dell'irreparabilità, quest'ultima è sempre riconosciuta, da giurisprudenza ormai consolidata, quando si tratti di comportamenti di concorrenza sleale determinanti uno sviamento della clientela, « sia perché è difficile recuperare la clientela, una volta perduta, sia perché la perdita di avviamento è pregiudizio difficilmente risarcibile, in termini pecuniari, essendo di non agevole quantificazione » (cfr. Trib. Roma, 22 febbraio 1988, in *Giur. Dir. Ind.* 1988, 512 - Pretore Torino, 4 giugno 1987, *ibidem*, 1988, 270 - Pretore Verona, 17 agosto 1988, in *Giur. Comm.* 1989, II, 672).

Vi sarà da dire, infine, circa una singolare eccezione, prospettata da Cronaca ma non da Stampa, secondo la quale la domanda sarebbe improponibile, giacché l'accoglimento di essa postulerebbe che il Giudice — invadendo un campo di valutazioni meritali estranee alla funzione giurisdizionale e proprie, semmai, dell'intervento della P.A. nell'economia — stabilisse qual è il prezzo unitario minimo cui, per sottrarsi a censura, le due editrici resistenti dovrebbero vendere i loro giornali abbinati.

L'equivoco che connota siffatta eccezione fa il paio con il riferimento al dictum del Pretore di Genova nel caso che solo superficiale delibazione è stato indicato come speculare al presente.

La tutela giurisdizionale invocata con il provvedimento cautelare innominato, è bensì tutela interinale, ma di un diritto che in qualche guisa deve venir formulato ed illustrato secondo le regole proprie della domanda.

E nel rispetto di regole siffatte la ricorrente non ha chiesto la determinazione di un prezzo diverso, onde rendere legittima un'attività concorrenziale altrimenti illecita, ma ha di converso invocato che quell'attività — perché illecita — abbia a cessare.

Il Giudice, dunque, non è affatto chiamato a fissare, in carenza di potere, il giusto prezzo di vendita di due giornali abbinati; è soltanto chiamato ad accertare che la vendita dei due giornali abbinati, con le modalità seguite dai due editori, viola le regole dettate dall'art. 2598 n. 3 cod. civ. e, per l'effetto, inibirla (si veda, per un interessante precedente — questo sì, ancorché riferito a mensili, speculare — Pretore Milano 9 dicembre 1991, in *Giur. dir. ind.* 1992, n. 2780).

Ovvio che se Cronaca Nord Est e La Stampa, riveduti gli accordi, volessero ritentare la sorte ad un « prezzo » diverso, resterà sempre percorribile la via che lo stesso Pretore di Milano, con successivo provvedimento 30 gennaio 1992 (*ibidem*, 1992, n. 2794), ha magistralmente segnato.